CONVENZIONE

tra

- Il Comune di Cesena, P. IVA 00143280402, con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 - 47521 Cesena (FC), rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Educatici, Istruzione e Sport, dott.ssa Monica Esposito, nata a Ravenna il 13/3/1961 e residente a Cesena in via Lombardia n. 345

e

"Amministrazione solo procedente" o "Comune" -, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F. scritta nel con il numero

anche solo "Ente Attuatore Partner" o "EAP"

* * *

Premesso che

- Il Comune di Cesena è interessato a favorire una progettazione integrata di iniziative e attività a supporto delle famiglie con bambini in età scolare, con particolare attenzione agli alunni con handicap, attraverso la valorizzazione delle risorse dell'associazionismo presenti sul territorio e la promozione della cittadinanza attiva, in coerenza con le Linee di mandato 2019-2024, recepite nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2024, approvata con Deliberazione di C.C. n. 89 del 22/12/2020, in cui al punto 1 ("Cesena di molti") si evidenzia il ruolo degli enti del Terzo Settore nel c.d. "secondo welfare" che integri quello statale accogliendo nuovi bisogni. In questo senso il volontariato esercita un ruolo chiave, in grado di contribuire significativamente al miglioramento e ampliamento dei servizi per la comunità.
- L'Amministrazione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità intende instaurare con le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) del territorio un rapporto di collaborazione in materia di accompagnamento degli alunni con deficit frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di Cesena e di accompagnamento degli alunni delle scuole dell'infanzia trasportati nel servizio di trasporto scolastico;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 11/06/2021, il Comune di Cesena, in esecuzione della delibera n. 120 del 27/04/2021 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione delle APS/ODV, cui affidare le attività ivi indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 d. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo "CTS").

Richiamati

- la D.D. n. 700 del 10/06/2021 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione delle APS/ODV interessate a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica;

- l'Avviso pubblicato dal Comune di Cesena in data 11/06/2021 di indizione della procedura finalizzata alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 56 CTS [Allegato A.2];
- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione entro il termine previsto dall'Avviso nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica [Allegato A.3];
- la D.D. n. ... del ../../.... di conclusione del procedimento [Allegato A.4].

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC sull'affidamento dei servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ed in particolare gli articoli 4, 5, 32-36, 56, 92 e 93;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

- 1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento di indirizzo (DI) posto a base della procedura ad evidenza pubblica:
- accompagnamento degli alunni con deficit frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di Cesena
- accompagnamento degli alunni delle scuole dell'infanzia trasportati nelle linee di trasporto scolastico
- 1,2) I documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.
- 1.3) Gli EAP (Enti Attuatori Partner), con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
- 1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato.

1.5) Gli EAP si impegnano a svolgere le suddette attività con le modalità e le finalità indicate nel "Progetto Esecutivo", che sarà oggetto di ridefinizione prima dell'avvio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

- 2.1) La presente convenzione ha validità dal 01/09/2021 al 31/08/2023.
- 2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

- 3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato "B"].
- 3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso il Comune di Cesena metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse:
- a) € 367.000,00, quale importo complessivo a titolo di rimborso delle spese sostenute, previa rendicontazione;
- 3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

- 4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.
- 4.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
- 4.3) Il Responsabile-Coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica sarà oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore il referente per i rapporti con il Comune di Cesena, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
- 4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
- 4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
- 4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione Comunale con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
- 4.7) Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire il rispetto da parte del personale impiegato della normativa vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali di interesse della presente convenzione, con particolare riferimento alle norme sulla tutela della riservatezza e sulla tutela dei minori.

4.8) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

- 5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
- 5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Cesena è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
- 5.3) Tutto il personale volontario operante nelle Associazioni è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 CTS.
- 5.4) A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «.......................» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:
- n...... del......per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

Il Comune di Cesena è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

I referenti responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono:

.....

Le APS/ODV comunicano prima dell'inizio dell'attività uno o più recapiti telefonici presso i quali siano reperibili i referenti in caso di necessità e gli indirizzi di posta elettronica per l'invio di comunicazioni.

Art. 6 – (Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi)

- 6.1) L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in €, e verrà corrisposto in più tranche, previa valutazione delle attività realizzate, secondo le seguenti modalità:
- Presentazione di richiesta di rimborso da parte dell'APS/ODV, accompagnata da apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e della rendicontazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc...).
- 6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando gli estremi del procedimento indetto dall'Amministrazione procedente.
- 6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, ove applicabili.
- 6.4) Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'ETS, i seguenti costi:
- a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 CTS;
- b) spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;

- c) spese, pro-quota, generali di funzionamento dell'ETS;
- d) spese relative all'utilizzo dei beni mobili ed immobili dell'ETS, a qualsiasi titolo posseduti;
- e), infine, le spese vive sostenute dall'ETS necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione.
- 6.5) Le spese dovranno essere a pena di risoluzione della Convenzione rendicontate in modo analitico ogni 3 mesi; alla scadenza della Convenzione, l'ETS dovrà redigere, entro e non oltre trenta (30) giorni, apposita relazione conclusiva delle attività.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

- 7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
- 7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno in attuazione del principio di buona fede di comunicare al Comune di Cesena le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) Il Comune di Cesena, in attuazione degli articoli 92 e 93 CTS assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

E' inoltre prevista la verifica finale delle attività e prestazioni, con valutazione del loro corretto svolgimento, della loro qualità e dell'esito degli interventi, a conclusione di ogni anno scolastico e in occasione di ogni richiesta di rimborso.

Le verifiche si svolgono sulla base di apposita relazione presentata dalle APS/ODV e tramite eventuali incontri tra le parti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

- 9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Cesena
- 9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Cesena è il settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport, rappresentato organicamente dal Dirigente pro-tempore

Art. 10 – (D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39)

Le APS/ODV hanno l'obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per ogni persona che svolga attività professionali o volontarie all'interno del servizio, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari

con minori (art. 2 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile").

Art. 11 – (*Inadempienze e penali*)

Il Comune, tramite il proprio referente, si riserva di procedere, anche in rapporto con le Istituzioni scolastiche, alla verifica e vigilanza sul corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi ai referenti degli EAP, i quali dovranno adottare tempestivamente misure idonee.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'EAP dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione dandone comunicazione all'EAP.

Art. 12 – (Risoluzione)

- 11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività:
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- mancata rendicontazione, ai sensi del precedente art. 6.
- 11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Cesena, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Forlì

| Art. 15 – (<i>Reg</i> | istrazione | ?) |
|------------------------|------------|----|
|------------------------|------------|----|

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 16 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub "A"

Allegato A.1 - determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.

Allegato A.2 – Avviso pubblico.

Allegato A.3 – Verbali dei lavori della Commissione di valutazione.

Allegato A.4 – Determina di conclusione del procedimento.

- Allegati sub "B"

Allegato B - Proposta progettuale.

FIRME

| Per il Comune di Cesena | Per l'Ente Attuatore Partner |
|--|--|
| | |
| Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante de EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conosce gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articespressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in p (luogo), | enza delle clausole convenzionali e di tutti coli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare |
| Il Legale Rappresentante del « | » |
| | |